

NUMANA.

di Vincenzo Niciarelli

IL DOPO INCONTRI

50

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non possiamo che concordare con quanto espresso dalla recente assemblea dell'Associazione Regionale del Campeggio delle Marche perchè è da anni consolidato che l'ANFIA Gruppo Veicoli da Campeggio è latitante sia nelle collaborazioni con i loro clienti (le famiglie che acquistano una autocaravan) e sia nelle collaborazioni operative con le associazioni di settore.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, come dimostrato dai ricorsi presentati sia al Giudice di Pace, al Prefetto ed in Cassazione, interviene fattivamente insieme agli amici dell'Associazione Regionale del Campeggio delle Marche e degli amici del Club Viaggiare in Libertà di Ancona. Si è trattato di alleanze informali ma fattive che hanno attivato sentenze che hanno accolto il ricorso alle contravvenzioni elevate a Numana.

Nei mesi di aprile 2003, appoggiandoci al consigliere comunale Francesco Marcelli (Rifondazione Comunista all'opposizione) abbiamo voluto provato a convincere l'amministrazione di Numana a varare una legittima regolamentazione della circolazione stradale delle autocaravan e, contestualmente azzerare il contenzioso. Gli incontri dovevano, a nostro giudizio, essere riservati e limitati nelle presenze: infatti al primo hanno partecipato, insieme Francesco Marcelli, Pier Luigi Ciolli e Grazia Semeraro mentre al secondo incontro, sempre insieme a Francesco Marcelli, hanno partecipato Pier Luigi Ciolli e Roberto Tronconi.

Incontri ai quali NON abbiamo invitato a partecipare nè il nostro Presidente, nè i membri del nostro Gruppo Operativo, nè gli amici dell'Associazione Regionale del Campeggio delle Marche e degli amici del Club Viaggiare in Libertà di Ancona. Volevamo confrontarci in modo aperto, senza formalismi, per comprendere le cause di tale guerra alle famiglie in autocaravan e far comprendere le nostre soluzioni.

INDEROGABILE CHIARIRE LE POSIZIONI PER LA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

Abbiamo avuto ragione perchè nel primo incontro il clima è subito diventato cordiale ed il ViceSindaco Bilo' ed il Segretario Comunale concordavano sulla fattibilità delle nostre proposte ammirandone lo spirito costruttivo.

Sempre con il "patrocinio" di Marcelli, veniva organizzato per il giovedì successivo un incontro con tutta la giunta al completo, compreso il Sindaco e compreso il Comandante la Polizia Municipale Roberto Benigni.

Anche nel secondo incontro il clima diventava subito cordiale e tutti i membri della Giunta concordavano sulla fattibilità delle nostre proposte ammirandone lo spirito costruttivo.

Unico contrario il Benigni che, invece di cogliere al volo l'opportunità che lo avrebbe visto attore all'incontrario, cioè per regolamentare la sosta delle autocaravan eliminando il contenzioso nonchè con la premessa che tutti gli onori del cambiamento sarebbero stati attribuiti a lui per primo quale estensore delle nuove ordinanze di riordino, alla Federcampeggio Marche ed al Club Viaggiare in Libertà quali realtà locali incaricate di vigilare sull'attuazione, alla giunta ed al sindaco nonchè all'opposizione per avere evitato le assurde spese per ricorsi in Cassazione contro le sentenze favorevoli alle famiglie in autocaravan.

Il Benigni esordiva ripetendo quanto avevano scritto nel ricorso in Cassazione al che lo ho interrotto chiedendogli se fosse veramente convinto di quello che diceva e, nel caso positivo, visto che la sua visione comportava per la Giunta l'onere di ben tre ricorsi in Cassazione, di dimettersi qualora la

Cassazione emetta sentenza a loro sfavorevole.

Una dimissione dall'incarico a dimostrazione che non solo la Giunta rischia di perdere tanti soldi che potrebbero essere spesi per spese sociali e culturali.

Silenzio di ghiaccio, lui consiglia di andare avanti ma con i soldi dei cittadini.

Facevo presente che l'ultima sentenza, nel dispositivo, anziché in modo perfetto gli atti, non lasciando spazio a cavilli ed interpretazioni, pertanto il ricorrere in Cassazione era una ve-

ra e propria scommessa.

I membri della Giunta si rivolgevano al Benigni in ogni modo ma non riuscivano a fargli mutare atteggiamento.

La giunta ci chiedeva di attendere il 9 maggio 2003 per tentare di convincerlo a cambiare atteggiamento ed abbracciare le soluzioni rappresentate e condivise.

Purtroppo la lettera che ricevemmo non lasciava alcun spazio alla collaborazione, anzi, le multe cominciarono a rificoccare ed i nostri ricorsi ad essere spediti ai contravvenzionati.

Ecco cosa abbiamo letto su Turismo all'aria Aperta > Chiarezza sulle alleanze della Confedercampeggiatori

L'Associazione Regionale del Campeggio delle Marche, aderente alla Confedercampeggiatori, ci invia il seguente comunicato che volentieri pubblichiamo, rinviando eventuali commenti ad altra sede. "Alcuni passaggi della relazione alla recente assemblea dell'Associazione Regionale del Campeggio delle Marche, e ripresi anche da riviste del settore, hanno portato alcuni amici a chiedere le motivazioni di quelle nostre affermazioni e delle "divergenze con gli organi nazionali". Cerchiamo quindi di chiarire il perché di quelle nostre sottolineature. Da tempo andiamo sostenendo, sempre come Associazione Regionale delle Marche, la necessità di realizzare alleanze, ma di alleanze chiare ovvero alleanze con chi con noi condivide progetti ed idee, per meglio affermare nel nostro paese il turismo plein-air e difendere i diritti dei campeggiatori; alleanze quindi con chi, con coerenza, è disponibile ad operare nella difesa degli amanti del turismo all'aria aperta. I problemi non mancano e sono ampiamente noti: dai divieti di sosta, alle sbarre per impedire l'ingresso ai camper nei parcheggi, ai divieti di transito per autocaravan, alla sosta limitata alle sole auto, al caro campeggio, alla mancanza, in alcune realtà, di aree di sosta... Da tempo abbiamo sostenuto queste argomentazioni. Questo era ed è il nostro impegno, non siamo interessati ad altro. Ed è per questo che dichiarammo un nostro forte dissenso nei confronti della scelta della Federazione nazionale quando si unì alla Federturismo (Aziende del Turismo che aderiscono alla Confindustria). Chiedevamo, inascoltati ed, a volta, mal sopportati, che "ci'azzecca" il campeggiatore con i proprietari dei grandi alberghi, delle catene di hotel, dei villaggi turistici, quali sono gli obiettivi, quali gli interessi comuni? Quando mai abbiamo avuto al nostro fianco la Federturismo nella difesa dei campeggiatori contro l'arroganza di alcuni sindaci che ponevano divieti immotivati ed illegittimi? Quando la Federturismo ha sposato in maniera chiara, esplicita, visibile le nostre tesi per costruire una politica di accoglienza e per il turismo plein-air? Su queste contraddizioni abbiamo incalzato il nostro gruppo dirigente, fino a quando la Federcampeggio decise di dissociarsi da quella innaturale adesione. Abbiamo ricordato questi passaggi non per fare della dietrologia, non per pretendere un'autocritica da parte di coloro che ascoltavano con fastidio le nostre argomentazioni, ma perché forti di quell'esperienza dovranno nascere e svilupparsi progetti destinati a fare del plein-air una risorsa sempre più importante per il turismo italiano, come affermato dal presidente dell'Anfia. Leggiamo di un'alleanza tra la Confedercampeggiatori ed alcune Associazioni del settore, come l'Anfia e l'Assocampi (gruppo veicoli da campeggio e concessionari/rivenditori di veicoli ricreazionali), la salutiamo con soddisfazione ma ignoriamo e quindi chiediamo su quali basi, su quale progetto, per realizzare che cosa e come? La base di un accordo, di un'alleanza presuppone un progetto appunto, una condivisione di obiettivi; bene discutiamo di questo, Allora prima il progetto; un'Associazione, come la Confedercampeggiatori, che vuol diventare un punto di riferimento per tutto il mondo del campeggio, deve avere la capacità di avanzare agli altri soggetti una propria proposta, indicando obiettivi, priorità. Noi, in diverse occasioni abbiamo tentato di farlo.. Perché se il tutto si limita ad una dichiarazione di disponibilità o ad una sponsorizzare della tessera è evidente che l'insegnamento del passato non è servito

a nulla, ma speriamo che non sia così ed allora chiediamo su quali basi si è sostanziata l'alleanza. Abbiamo, anche in questo caso, da tempo sostenuto che si dovrà passare dalle enunciazioni di principio, sulle quali tutti si dichiarano d'accordo, alle concretizzazioni, ad impegni precisi, magari limitati, ma certi, alle coerenze dei comportamenti e sui risultati fare le opportune verifiche. Nelle Marche, com'è a molti noto, esiste una realtà, quella del comune di Numana, nel quale esiste una "guerra santa" nei confronti dei turisti all'aria aperta, fatta di multe, di divieti di sosta su tutto il territorio comunale. Diventava evidente che come Associazione non potevamo rimanere spettatori, abbiamo quindi contestato i provvedimenti adottati, fatto incontri ed ottenuto un generico impegno a modificare le ordinanze, portato quell'Amministrazione davanti al magistrato che ci ha dato ripetutamente ragione. Potremo dilungarci per molto tempo e molto spazio, ironizzare, sulle varie perle di quell'Amministrazione che ha continuamente confuso sosta con campeggio e che ha testualmente affermato "che l'attività all'interno del camper è assimilata al campeggio come: aprire le tendine (!!!), le porte laterali, le finestre, mangiare a bordo, dormire, mettere gli scuri notturni, mettere a lato sedie, tavoli, tende", ma non è questo l'argomento che ci premeva evidenziare. Il problema che ponevamo fin dall'inizio era quello di un corretto rapporto tra i vari soggetti che stipulano un accordo e, come dicevamo, condividono obiettivi, se questo è, un chiarimento con l'Anfia sarà quanto meno necessario. Infatti nell'incontro avuto con il Sindaco del comune di Numana, alle nostre contestazioni, ci venne immediatamente risposto che l'Anfia aveva provveduto a premiare quel comune. Rimanemmo naturalmente esterefatti, così come rimanemmo perplessi quando la stessa Anfia dichiarò che tramite il proprio intervento si era riusciti ad ottenere la possibilità di sostare, rimanendo "vietata la sosta dei camper sul lungomare e nel centro cittadino e resta comunque consentita in altri spazi (quali???)", ivi inclusi alcuni (!!!) campeggi". Bene di un simile "successo" possiamo tranquillamente farne a meno ed è evidente che con quell'accordo l'Anfia ha reso ancor più difficile la nostra battaglia in difesa dei campeggiatori. Senza polemica, ma avremmo preferito trovare questa Associazione al nostro fianco nell'impegno concreto, avremmo preferito che prima di accordare premi o stipulare accordi ne avesse parlato con le Associazioni che nel territorio si muovono e si impegnano contro le decisioni di certi amministratori locali, concordando, perché, anche questo significa alleanza, preventivamente modalità di intervento, richieste, strategie, iniziative per eliminare le odiose discriminazioni nei confronti del turismo e dei turisti all'aria aperta. Un intervento quello dell'Anfia che anziché risolvere il problema ha fatto irrigidire le posizioni ed hanno fatto dichiarare al nostro Consigliere Nazionale, su una rivista del settore, che l'Anfia ha premiato il comune di Numana, probabilmente, per le multe ai camperisti e la persecuzione degli stessi. Ciò detto crediamo opportuno sia da parte della nostra Associazione che dell'Anfia un intervento chiarificatore".

Gianbattista Bancolini
Presidente dell'Associazione Regionale
del Campeggio delle Marche



ECCO IL NOSTRO ULTIMO INTERVENTO PER CHIEDERE L'ARCHIVIAZIONE DI UNA CONTRAVVENZIONE ELEVATA NEL COMUNE DI NUMANA

ATTENZIONE il seguente facsimile è prodotto per uno specifico caso e non è utilizzabile per altre persone anche se coinvolte nella stessa situazione e con analogo veicolo.

Per quanto sopra, **NON fotocopiare e distribuire ad altri contravvenzionati** il presente facsimile perché potrebbe determinare un danno e/o inficiare una aspettativa.

L'esperienza maturata in anni di lavoro ci ha insegnato che:

- le ordinanze istitutive anche dello stesso divieto sono reiterate e, pertanto possono essere difformi fra loro;

- per lo stesso divieto si possono ricevere contestazioni di tipo diverso;
- gli agenti che contestano lo stesso divieto possono appartenere a Corpi di Polizia diversi e, pertanto, dotati di moduli diversi;
- il ricorso per lo stesso divieto può avere un destinatario diverso;
- la situazione cambia anche nel lasso di pochi giorni, rendendo obsoleti i documenti già prodotti.

Pier Luigi Ciolli

52

RACCOMANDATA A/R

AL PREFETTO DI ANCONA – Prefettura – 60100 ANCONA

e per conoscenza:

Al Comando Polizia Municipale Comune di Numana
All'Avv. Rossana Ippoliti – Studio Legale
12, via Sant'Apollinare 60021 CAMERANO (AN)
All'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
21, Via San Niccolò - 50125 FIRENZE

Oggetto: Ricorso avverso il Verbale di Accertamento di violazione n.

Prot. del 2003
elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana. **(originale in allegato alla presente)**

Riferimento: Art. 203 del C.d.S.

Il sottoscritto codice fiscale nato il a e residente in, in qualità di proprietaria della autocaravan targata premette che invia il presente ricorso alla S.V. in quanto, trattandosi di presunta violazione al Codice della Strada, è codesta l'autorità competente ad emettere giudizio.

Detta valutazione è confermata dalla sentenza emessa il 5 marzo 2003 dal GIUDICE DI PACE DI ANCONA, nella persona della Dott. Anna Salice, che ha pronunciato la seguente SENTENZA nel ricorso iscritto al n. 935 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2002, infatti nei MOTIVI DELLA DECISIONE si legge quanto segue:

Il ragguaglio sulle posizioni delle parti, qui sopra esposto, permette di interpretare in modo adeguato la sostanza della normativa violata.

Innanzitutto questo giudicante non vuole sindacare le scelte della amministrazione del Comune di Numana così come concretizzate nell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002, ma ritiene necessario individuare la fonte che guida questa ordinanza.

L'ordinanza n. 32/2002 richiama nella premessa, a giustificare i poteri del Sindaco, non solo "l'art. 7 del vigente Codice della Strada", ma anche - in modo generico - il D.Lgs. 267/2000.

Quindi il Comune di Numana ha agito secondo i poteri conferitigli dall'art. 7, comma 1 - lettera b), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto

Codice della Strada) in base al quale "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco ... limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale ...".

Poteri che sono stati confermati al Sindaco dall'art. 50, comma quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che così recita: "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

Proseguendo nella lettura della disposizione dell'ordinanza, si legge, **in contraddizione con la premessa:** "Si chiarisce che la presente ordinanza non è emessa in base alle norme del C.d.S. ma dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 per la tutela della salute e dell'igiene pubblica".

Ebbene questo articolo 54 è rubricato "Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale": a parere di questo giudicante **il richiamo non è corretto, perché in nessuna parte del predetto articolo si leggono le parole "salute e igiene pubblica"**.

E comunque la limitazione della circolazione, per i motivi elencati nell'art. 7 Cod. Strada, non è attribuzione di competenza statale, ma è propria del Sindaco, che non abbisogna di ulteriore previsione legislativa. Tutt'al più, in una legislazione di riordino come quella del D.Lgs. 267/2000, è stato utile un richiamo di conferma come ribadito nel quarto comma, dell'art. 50.

Poi, **che chiarezza può avere per il comune cittadino, che legge l'ordinanza sindacale, la sigla "C.d.S."?** Gli operatori del diritto possono intuire che dietro a quelle lettere stia il significato di "Codice della Strada", ma un comune cittadino? Solo negli atti di causa il Comune di Numana ha specificato che l'ordinanza è stata emanata ai sensi del quinto comma dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, che riconosce al sindaco il potere di adottare "ordinanze contingenti e urgenti" "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale".

Trattasi di una competenza specifica, che normalmente spetta a Stato e Regioni, e che non può riguardare il presunto generico pericolo di inquinamento che possono causare coloro che praticano il turismo itinerante. Tale pericolo può derivare dal singolo comportamento di soggetti insensibili e maleducati, ma giammai può essere generalizzabile si da configurare una emergenza. Questa analisi esegetica delle norme è servita al presente giudicante per arrivare alla conclusione che la fonte giuridica primaria che giustifica l'emissione dell'ordinanza n. 32 del 23 aprile 2002 è solo e soltanto il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il comune di Numana può esercitare il proprio potere normativo e regolamentare in conformità delle leggi particolari (art. 3, comma se-

condo, disp. preliminari c.c.) ma non è sufficiente il richiamo del “no-men” ad una legge per giustificare l'emissione dell'ordinanza, ma bisogna che ci sia una corrispondenza sostanziale tra il contenuto dell'ordinanza e la norma che la legittima.

Come premesso qui sopra, questo giudice non vuole entrare nel merito delle scelte amministrative di sanzionare certi comportamenti ma certamente può cercare di interpretare quale è il preciso contesto legislativo che legittima l'ordinanza emessa dal Sindaco.

A motivazione della reiezione dell'eccezione di incompetenza per materia di questo giudice ai sensi dell' art. 22 bis, comma secondo, della legge” 689/1981 sollevato dal Comune di Numana (L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di: .d) tutela dell'ambiente dall'inquinamento, ...” si fanno le seguenti osservazioni:

1) nella sostanza si deve rilevare che l'ordinanza di cui si tratta è intesa principalmente a regolamentare la sosta di roulotte, caravan, camper, tende e simili, e tale disposizione è dettata da diverse ragioni, dove quelle di “pericolo per la pubblica incolumità ed igiene” è solo una di quelle prese in considerazione (altre ragioni sono “disagio al traffico”, “sicurezza dei cittadini”, così si legge nella premessa dell'ordinanza n. 32/2002). Ne consegue che **la competenza processuale rimane al giudice di pace non essendo provato - nel caso specifico - che la sosta del veicolo abbia comportato inconvenienti igienico-sanitari, si da dover spostare la questione giuridica al Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 22 bis L. 689/1981.**

2) sul retro del verbale di accertamento dell'infrazione viene indicato come Giudice competente il Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa “la violazione, mentre nell'ordinanza ingiunzione si indica al privato cittadino contravvenzionato che entro 30 giorni dalla notifica può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria competente senza altre specificazioni. **Poiché l'art. 3 legge 241/1990 impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di indicare al cittadino quale è l'autorità giudiziaria competente al fine del giudizio di opposizione, il Comune di Numana avrebbe dovuto indicare con chiarezza tale competenza, se ritenuta sussistente, nell'atto notificato al contravvenzionato. Questo per far valere il principio di correttezza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione.**

3) nel merito della contestazione dell'eccezione del Comune di Numana si rileva che l'ordinanza n. 32/2002 non richiama le specifiche norme che disciplinano la tutela dell'ambiente e dell'inquinamento (legge 319/1966 e legge 615/1966), né è stato fatto riferimento al D.M. 21 aprile 1999, n. 163, recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limita-

zione alla circolazione.

Conseguentemente a quanto sin qui motivato, **trattandosi di violazione che trova la sua fonte legislativa nel Codice della Strada, i verbali di accertamento n. 402/02 - prot. 7614 e n. 404/02 prot. 7671, riguardanti infrazioni rilevate il 22 e 23 maggio 2002, e ricevuti dal ricorrente in data 27 maggio 2002, erano da considerarsi illegittimi sin dall'origine. Infatti non è stato rispettato l'art. 200 del Codice della Strada, che impone che la violazione sia immediatamente contestata. Né si rileva dal verbale quale sia stato l'impedimento, che non ha consentito l'immediata contestazione.**

In conseguenza di ciò il ricorso va accolto con annullamento delle ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data 22 luglio 2002.

La nullità formale dell'atto impugnato assorbe tutte le altre questioni di merito.

PER QUESTI MOTIVI Il Giudice di Pace di Ancona, definitivamente decidendo, accoglie il ricorso presentato contro le ordinanze-ingiunzione di pagamento prot. n. 11139 e n. 11140 emesse dalla Polizia Municipale di Numana in data del 22 Luglio 2002.

Il sottoscritto, premesso che in data 2003 ha ricevuto il Verbale di Accertamento di violazione n....., Prot. del 2003 elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana, **CHIEDE ALLA S.V. di emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti perchè** nel Verbale di Accertamento NON SONO STATI INDICATI i motivi per i quali vi è stata l'impossibilità della contestazione immediata previsti dall'art. 384 D.P.R. 16.12.92, n. 495. e punto 1 del art. 385 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Il sottoscritto, premesso che in data 2003 ha ricevuto il Verbale di Accertamento di Accertamento di violazione Prot. del 2003 elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana, **CHIEDE ALLA S.V. di emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti perchè** il fatto non sussiste in quanto l'ordinanza contestata NON prevede limitazioni al veicolo AUTOCARAVAN come definito e disciplinato nel Codice della Strada.

In subordine, il sottoscritto CHIEDE di ritenere non fondato l'accertamento ed emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti perchè:



Un'altra “sorpresa estiva” trovata sul parabrezza da un nostro associato, stavolta nel comune di Castiglione della Pescaia



L'ordinanza NON era pubblicizzata come previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione con la dovuta la segnaletica stradale verticale. Inoltre l'ordinanza è datata 23 aprile 2002 e la pubblica esposizione cadeva durante le festività del 25 aprile. Conformemente all'indirizzo espresso dalla Corte Costituzionale ed alla recente giurisprudenza tra i presupposti di legittimità di ordinanze contingibili e urgenti, vi è tra gli altri obblighi, quello dell'efficace pubblicazione del provvedimento.

L'apposizione di tendine paraluce non è vietata e non attiva alcuna forma di campeggio, azione ben definita all'art. 185 del Codice della Strada.

IL DIRITTO

E' fin dal 1991, prima con la Legge 336/91 e poi con il nuovo Codice della Strada che la sosta delle autocaravan NON costituisce campeggio ed il Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. 301 del 28.12.2000) ha emanato la Direttiva 24 ottobre 2000 dove ricorda, ancora una volta, gli impieghi non corretti della segnaletica stradale ed il relativo vizio dei provvedimenti (punto 5.1.) specialmente nel caso delle autocaravan e dove ricorda (punto 7.1.) il dovere di un controllo della stessa nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Inoltre, anche qualora si tratti di area privata vige il Codice della Strada in quanto il Ministero Lavori Pubblici (Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, prot. 4567/Divisione Area Tecnica 1/67, 5 marzo 1997) ha ribadito che per "strada" s'intende l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali mentre il termine "circolazione" è esteso alle aree aperte alla circolazione in quanto non è la proprietà l'elemento caratterizzante.

L'ordinanza NON è un atto contingibile ed urgente stante la annuale reiterazione vedere:

T.A.R. Campania - Napoli - sez. I, 6 dicembre 2001, sentenza n. 5269. Pres. Coraggio, Est. De Felice Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal sindaco trovano il loro legittimo presupposto soltanto in una situazione di carenza o lacuna nell'ordinamento, tale da non consentire di affrontare esigenze contingibili ed urgenti con gli ordinari mezzi giuridici a disposizione della pubblica autorità.

TAR Umbria, sentenza 11 giugno 2002, n.415. Le ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco quale ufficiale di Governo hanno lo scopo di eliminare o prevenire un pericolo grave ed imminente che fac-

cia presumere la probabilità del verificarsi di un evento dannoso.

T.A.R. Abruzzo, sez. di Pescara, 24 maggio 2002, n. 513. Alla luce del principio giurisprudenziale per cui l'atto d'urgenza richiede l'attualità del pericolo da rimuovere, un'approfondita motivazione e/o verifica tecnica (TAR Umbria n.152/11.2.1998) il Sindaco non può servirsi dell'ordinanza contingibile e urgente per uno scopo che rivesta il carattere della continuità e stabilità degli effetti, eccedendo le finalità del momento e venendo così a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi.

Inoltre con ordinanza n. 14 del 1996, se non prima, è in atto una "guerra" per impedire la sosta in TUTTO IL TERRITORIO all'autoveicolo definito AUTOCARAVAN, impedendo alle famiglie a bordo di fruire della circolazione stradale (concetto che comprende il movimento e la sosta dei veicoli - art. 3 C.d.S., punto 9. CIRCOLAZIONE: E' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali).

Parliamo di "guerra" ma più correttamente sarebbe opportuno parlare di persecuzione perché tali Amministratori, con protervia ed impegno meritevoli di migliori cause, hanno adottato pretesti capziosi, puntualmente smentiti da decisioni giurisprudenziali e da precise disposizioni di legge.

Una guerra che:

evidenzia la **FALSA CAUSA** in quanto per ottenere un risultato ci si avvale di fantasiosi motivi igienico-sanitari non certamente imputabili alle autocaravan notoriamente conosciute per la loro autonomia igienica grazie ai serbatoi di raccolta acque reflue dei quali sono dotate. Vale ricordare che il Pretore Dott. L. Mogetta (causa civile Mario Mei/Comune di Porto Recanati (depositata il 25.06.1982) nel dichiarare illegittima e di nessun effetto l'ingiunzione di pagamento del Sindaco di Porto Recanati, rileva: "... i 'camper', muniti di servizi igienici funzionali, in alcun modo possono incidere negativamente sull'igiene del territorio". Inoltre vale altresì ricordare che il pretore di Orbetello con sentenza n. 24/94, rac. 3374/92, cron. 603/94, datata 03.04.94 (depositata il 16.03.1994) accolse l'opposizione presentata dal Sig. Giuseppe Gulisano di Roma condannando il Sindaco del Comune di ORBETELLO e annullando l'ordinanza n. 97 del 20.04.1991. Nella motivazione si legge: "... l'autocaravan autoveicoli.. dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio ...".

evidenzia la **VIOLAZIONE DI LEGGE** in quanto l'Art. 185 del Codice della Strada recita " .. 1, I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, SONO SOGGETTI ALLA STESSA DISCIPLI-

NA PREVISTA PER GLI ALTRI VEICOLI. evidenzia il **DIFETTO DI ISTRUTTORIA** perchè l'ordinanza riporta motivazioni non certo idonee a giustificare e sorreggere le relative prescrizioni.

evidenzia **CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO** in quanto vieta la circolazione alle autocaravan (veicoli autonomi in termini di servizi quali lavandino, gabinetto, doccia, e serbatoi di recupero delle acque reflue e lo consente alle autovetture che, al contrario, essendo prive di servizi a bordo è probabile che i loro occupanti (fino ad un massimo di 9 posti) possano compromettere l'igiene pubblica per espletare i loro bisogni fisiologici.

L'ordinanza in esame accomuna alle roulotte (*rimorchi*) e le tende (*attrezzature*) in quanto *non attrezzate a ricevere i bisogni fisiologici notturni e mattutini dei loro occupanti.*

Al contrario, il veicolo autocaravan, per il suo allestimento, è un autoveicolo autosufficiente il cui utilizzo non può mettere in pericolo l'igiene pubblica.

L'ordinanza accomuna le tende (*attrezzature*) e simili in quanto prive di identificazione utile all'ordine pubblico per identificare gli occupanti. Al contrario, l'autocaravan è un autoveicolo provvisto di targa ed i relativi proprietari ed occupanti, essendo agevolmente identificabili, non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico.

Il Giudice di Pace di Ancona, ricorrendo alla giurisprudenza (sentenza Pretore di Recanati del 25.6.1982), **ha già accolto analogo ricorso** dichiarando illegittima l'ingiunzione di pagamento nonchè priva d'effetto in quanto l'autocaravan è un veicolo autonomo con una struttura predisposta a garantire il rispetto delle condizioni igieniche del territorio.

IL FATTO

La sera del giorno 2003, transitando nel Comune di Numana (AN) con la mia autocaravan abbiamo sostato nel rispetto dell'art. 185 del Codice della Strada, in uno spazio molto grande e dove abbiamo visto altre autocaravan in sosta.

Non abbiamo rilevato segnaletiche stradali verticali indicanti particolari limitazioni alla circolazione stradale delle autocaravan.

Non abbiamo rinvenuto alcun Preavviso di Violazione sul parabrezza.

Il giorno 2003 ci è stata notificato il Verbale di Accertamento di violazione n., Prot. del 2003 elevato da Magg. Dott. Roberto Benigni Comandante la Polizia Municipale di Numana ed a fronte del quale presento il presente ricorso.

Il sottoscritto **IN VIA ISTRUTTORIA** richiede la trasmissione e l'acquisizione dei seguenti atti:



NUMANA PROTESTA CONTRO DIVIETI IMPOSTI DAL COMUNE
La sfida dei camperisti

NUMANA — Camperisti sul "piede di guerra" (in senso metaforico ovviamente) a Numana, dove sarebbero in vista addirittura possibili manifestazioni di protesta per Pasqua. Sull'annosa questione della sosta all'aria aperta, "vietata" in gran parte del territorio numanese, specie sul lungomare tra Numana e Marcelli, si è aperto un lungo contenzioso legale dall'una e l'altra parte tra camperisti e Comune di Numana. Protagonisti Pier Luigi Ciolli, responsabile del settore tecnico giuridico dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti e il co-

mandante della polizia municipale di Numana maggiore Roberto Benigni. La rivista "In Camper" sul numero 87 dedica ben cinque pagine e tre vignette al comandante Benigni, giocando sull'omonimia dello stesso con il famoso attore toscano, ripercorrendo le varie fasi e i "gustosi scambi epistolari" d'accusa tra le parti. Tutto inizia da una lettera di richiesta rettifica inviata da Ciolli il 12 gennaio al direttore del bimestrale "Turismo all'Aria Aperta" che nel numero 42 titolava testualmente: «Revocata l'ordinanza che vieta la sosta ai camper. Risolto dall'Anfia il "problema" Numana», dando per

lesatta natura giuridica del terreno ove è avvenuta la sosta e la documentazione relativa alla previsione del terreno come parcheggio;

l'ubicazione esatta di eventuale insistenza sul territorio di Numana di segnaletica stradale verticale inerente la pubblicità delle limitazioni previste dall'ordinanza 32 /2002 del Comune di Numana.

Nel caso positivo, si richiede disporsi altresì accertamento tecnico sul luogo al fine di valutare le caratteristiche del segnale o segnali e la loro conformità rispetto all'articolo 39 del Codice della Strada, articolo 77 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (*in particolare se sul retro del segnale sono serigrafati gli estremi dell'ordinanza di apposizione*), all'articolo 81 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada relativi alla forma, contenuto, visibilità ed installazione dei segnali verticali, agli articoli 82 e 83 del Regolamento di

Esecuzione del Codice della Strada sulla regolarità di un eventuale pannello integrativo ivi presente. Si richiede l'ordinanza relativa alla installazione della segnaletica e la documentazione relativa al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ispektorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale alla ditta produttrice della stessa, incaricata dal Comune di Numana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45 Codice della Strada ed articolo 192 e seguenti del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, con esibizione della relativa fattura di acquisto della fornitura dei segnali all'Amministrazione comunale;

documentazione relativa al nominativo dell'Agente accertatore ed allo stato di servizio dello stesso alle oredel giorno2003 attraverso l'acquisizione delle pagine inerenti le marcature di entrata ed uscita in servizio;

documentazione relativa alle contravvenzioni elevate dall'Agente accertatore in data2003 riportate sul prescrito registro cronologico obbligatorio ai sensi dell'art. 383 co. 3 Reg. Att.

FACENDO PRESENTE CHE la "tracciabilità" degli atti che hanno determinato la limitazione alla circolazione si appalesa quale necessario momento "propedeutico" all'esercizio del "sacrosanto", inviolabile e costituzionalmente garantito diritto di difesa della sottoscritta.

Il sottoscritto, **per quanto sopra detto, chiede alla S.V.**, ai sensi dell'Art. 204 C.d.S., esaminate le motivazioni e gli atti allegati, nella visione di autotutela di ufficio, di **ritenere non fondato l'accertamento e di emettere ordinanza motivata di archiviazione degli atti.**

Il sottoscritto **CHIEDE** alla S.V. di **attivare** quanto di sua competenza qualora nei documenti che acquisirà in fase istruttoria e/o dai documenti in allegato, ravvisi estremi di reato e/o di illecito amministrativo. In fede

....., i, 2003

Allegati: due. Verbale di Accertamento di Violazione in originale e Fotocopia della Carta di Circolazione inerente la mia autocaravan.